

cializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto l'art. 4, comma 2, del precitato decreto n. 509/1998 secondo cui «Gli Istituti riconosciuti ai sensi del precedente comma sono tenuti a costituire un Comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegna nell'istituto, nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3. Il Comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione»;

Visto il decreto del Ministero del 14 maggio 2001, con il quale l'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA ha ottenuto, ai sensi del predetto regolamento n. 509/1998, l'autorizzazione ministeriale all'istituzione e attivazione, presso la sede principale di Roma, di un corso di specializzazione in psicoterapia;

Vista la relazione illustrativa relativa all'anno formativo 2020 inviata, in data 8 giugno 2021, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca da parte dell'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA;

Preso atto delle risultanze in ordine all'inattività del predetto Istituto emerse dall'esame svolto dalla Commissione tecnico consultiva sulla predetta relazione a. f. 2020 nonché sulle relazioni illustrative inviate dall'Istituto con riguardo ai precedenti anni 2019 e 2018;

Visto l'art. 4, comma 4, del precitato decreto n. 509/1998 secondo cui «Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della commissione. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»;

Vista la nota del 6 maggio 2022, prot. 13301, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito per brevità MUR), in virtù della predetta norma, ha comunicato all'ISTEBA, nelle forme di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca dell'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, invitandolo a presentare, entro il termine di trenta giorni, eventuali memorie scritte e documenti;

Preso atto dell'assenza di riscontro da parte del predetto Istituto;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, prot. n. 509, l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma concessa, con il decreto del 14 maggio 2001, all'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2023

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

23A04497

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2023.

**Determinazione delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dal Ministero della salute per l'espletamento dell'attività di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 32, 117, commi 2 e 3, e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose;



Considerato che l'art. 8 del regolamento (UE) n. 649/2012:

definisce la procedura per l'esportazione di sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

prevede, in particolare, l'obbligo da parte dell'esportatore di una notifica all'Autorità competente del proprio Paese, che ha l'onere di verificare che le informazioni fornite dall'esportatore siano conformi alle disposizioni dell'allegato II nonché di trasmettere la notifica, se completa, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

Tenuto conto che l'art. 14 del medesimo regolamento (UE) n. 649/2012 stabilisce al paragrafo 6, le condizioni per le quali è possibile esportare le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I o le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del citato regolamento (CE) n. 1272/2008;

Tenuto conto delle attività poste in carico all'Autorità nazionale designata ai sensi dello stesso art. 14, paragrafi 6 e 7;

Tenuto conto che il paragrafo 8 del menzionato art. 8 stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, in maniera trasparente, sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi da essi sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai richiamati articoli 8, paragrafi 2 e 4, e 14, paragrafi 6 e 7;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 30, comma 4;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose» e, in particolare, l'art. 11, che stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dal Ministero della salute, quale Autorità designata nazionale coordinatrice, per l'espletamento delle attività di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito;

Considerato che, al fine di determinare i costi delle predette attività e, di conseguenza, gli importi delle tariffe, si è tenuto conto del costo medio orario e del tempo medio dedicato da ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione delle predette tariffe e alla determinazione delle loro entità;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, le tariffe per le attività di cui all'art. 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 649/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose da porre a carico degli esportatori di sostanze elencate nella parte 1, 2 o 3 dell'Allegato I del citato regolamento o delle miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2. Gli importi delle tariffe sono calcolati tenendo conto del costo medio orario e del tempo medio dedicato da ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività e sono riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le tariffe per le attività di cui al comma 1 trovano applicazione alle notifiche effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle esportazioni che si riferiscono all'anno 2023 e agli anni successivi.

Art. 2.

*Versamento delle tariffe*

1. Le notifiche effettuate dai soggetti interessati devono recare l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di attività svolta, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28.

2. Le tariffe di cui all'Allegato 1 sono versate al capo XX del bilancio dello Stato, capitolo 2582, art. 6, mediante bonifico bancario - Codice Iban IT - IT 53W 01000 03245 348 0 20 2582 06, intestato a: Tesoreria centrale. Nella causale di versamento deve essere indicato il numero RIN della notifica di esportazione e l'anno solare in cui si intende esportare.

Art. 3.

*Aggiornamento delle tariffe*

1. Le tariffe stabilite dal presente decreto vengono aggiornate e rideterminate, nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza biennale.



Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2023

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 536

ALLEGATO I

Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 1 dell'allegato 1 del Reg. PIC)	euro 45,77
Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 2 dell'allegato 1 del Reg. PIC)	euro 104,24
Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 3 dell'allegato 1 del Reg. PIC)	euro 104,24

23A04521

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 agosto 2023.

**Gestione commissariale della società «Consorzio agrario Terrepadane srl», in Piacenza e nomina del commissario ad acta.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, secondo il quale la revisione cooperativa deve accertare, «anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione»;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, secondo il quale «le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo»;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Atteso che il Consorzio agrario Terrepadane è stato sottoposto ad attività di vigilanza straordinaria in data 6 aprile 2022 e che in sede di rilevazione, lo stesso veniva diffidato a sanare talune irregolarità:

«1. Provvedere a riconvocare l'assemblea dei soci con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea del 19 maggio 2021: approvazione dei ristorni esercizio 2020, approvazione bilancio 2020, determinazione del numero dei componenti del CdA, nomina dei componenti e determinazione del relativo compenso, nomina del presidente e dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.

2. Provvedere a ricalcolare i ristorni erogati nell'anno 2017 in quanto in misura maggiore di quanto consentito. Esibire documentazione contabile.

3. Dimostrare l'interesse a rimanere all'interno della platea sociale dei soci che non hanno alcuno scambio mutualistico con la cooperativa.

4. Redigere ed approvare il regolamento interno previsto dall'art. 4 dello statuto»;

Atteso che, in sede di accertamento, in data 3 maggio 2023, gli ispettori rilevavano che l'unica condizione non sanata afferiva al primo punto di diffida, vale a dire la riconvocazione dell'assemblea dei soci del 19 maggio 2021 con il medesimo ordine del giorno, assemblea nella quale non erano stati conteggiati i voti di 343 soci, espressi tramite procura notarile, e nella quale era stato nominato il C.d.A. e il collegio sindacale della società, con la presenza di 447 soci esprimenti voti per un totale di n. 571, e pertanto proponevano l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2454-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che, sul punto in questione, nello specifico sull'inapplicabilità alla procura speciale notarile delle norme previste dallo statuto del Consorzio in oggetto, ovvero sulla non ammissibilità delle procure speciali conferite da alcuni soci a professionisti non soci, questa direzione generale, in data 21 giugno 2022, aveva richiesto un parere all'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con nota del 27 luglio 2022, prot. n. 237203 si era espressa nel senso di riconoscere validità, data la situazione emergenziale derivante da Covid-19, anche alle procure speciali (testualmente: «Non appare condivisibile la soluzione interpretativa del Presidente del Consorzio, secondo cui la delega al rappresentante designato sarebbe stata conferita da un soggetto non socio, in quanto il procuratore del titolare del diritto di voto ha agito sulla base della procura conferita dal socio che espressamente comprende il potere di rilascio delle delega alla partecipazione all'assemblea e, quindi, la volontà dello stesso di identifica con quella del socio. Trattasi, dunque, di una si-

